

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

1 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie arboree ed erbacee interessate dai trattamenti fitosanitari, conformemente agli indirizzi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.Lgs 150/2012 e al DM 22-1-2014, alla normativa regionale ed alle indicazioni contenute nelle Linee guida provinciali approvate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.08 del 04.02.2015. Si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria attuata per proteggere le colture agrarie dai parassiti, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e dei consumatori dal superamento, di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.

Chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia, ha l'obbligo di mettere in atto ogni precauzione possibile in base alle buone pratiche agricole, per assicurare la pubblica e la propria incolumità e per evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali, e alle risorse ambientali, oltre che per evitare il superamento dei limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari consentiti nelle produzioni agricole cedute al consumo.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in aree extra agricole e all'interno del perimetro delle aree urbane, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida Regionali sarà oggetto di specifica successiva regolamentazione.

2 Soggetti coinvolti

Utilizzatore professionale: persona in possesso dell'autorizzazione (patentino) ovvero di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari nell'ambito di un'attività professionale, compresi gli operatori addetti e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori. Il certificato viene rilasciato dalle Regioni a persone maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I del D Lgs 150/2012 e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 788 del 18 novembre 2014. L'utilizzatore di prodotti fitosanitari viene formato in modo specifico affinché la manipolazione, la preparazione della miscela e la distribuzione dei prodotti fitosanitari, avvenga senza pericolo per la popolazione interessata, per il consumatore, per gli animali, per l'ambiente e per se stesso. L'utilizzatore professionale, oltre a rispettare gli obblighi in materia di formazione, è tenuto a rispettare:

- tutte le indicazioni e misure di sicurezza obbligatorie riportate nell'etichetta del prodotto utilizzato (l'intervalli di sicurezza e il tempo di rientro, le misure di mitigazione del rischio per l'ambiente quali ad esempio fasce di rispetto ecc., la necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte;
- l'obbligo di tenere il registro dei trattamenti;
- l'obbligo di sottoporre le attrezzature per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici e alla taratura obbligatoria, (l'omissione è punita con le sanzioni di cui al DLgs 150/2012 da 500,00 euro a 2.000,00 euro);
- osservare le misure stabilite per la tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche, (sono previste sanzioni fino a 20.000,00 euro);
- osservare le misure di lotta integrata obbligatoria previste dal PAN.

L'utilizzatore che opera per conto terzi (**contoterzista**) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, sulle implicazioni

sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari e gli obblighi che ne conseguono

Distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio; il certificato viene rilasciato dalla Regione alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del D. Lgs 150/2012. Tra gli obblighi del distributore vengono individuati:

- informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale utilizzare i prodotti fitosanitari revocati od autorizzati temporaneamente.
- compilare un registro, che può essere informatizzato, delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati.
- compilazione di un registro dei PF venduti che può essere informatizzato, nel quale riportare, per ogni prodotto la quantità venduta ai singoli utilizzatori professionali.
- trasmettere annualmente al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) i quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario mediante compilazione di una scheda informativa telematica.
- per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.

Consulente: persona in possesso dell'autorizzazione o del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; Il certificato viene rilasciato dalle Regioni alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 788 del 18 novembre 2014.

Popolazione interessata: popolazione, gruppi vulnerabili e persone che frequentano, risiedono, sono domiciliate od esplicano la loro attività in luoghi prossimi alle coltivazioni in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari;

Per quanto riguarda il nuovo **regime di abilitazione** all'esercizio delle attività di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 150/2012, la Regione Lazio con DGR n. 788 del 18 novembre 2014 ha approvato la nuova "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012"; la normativa stabilisce che a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda acquistare, utilizzare, vendere prodotti fitosanitari o intenda svolgere attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione o della autorizzazione, rilasciati dalla Regione. Pertanto il titolo per esercitare dette attività è necessario indipendentemente dalla classificazione dei prodotti fitosanitari e dalla loro tossicità.

I certificati di cui sopra sono validi per cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del DPR 290/2001.

Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Per questi utilizzi sono dedicati prodotti fitosanitari commercializzati in formulati con specificazione riportata in etichetta.

Sospensione e revoca delle abilitazioni

La Regione può sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni in caso di violazione dei criteri riportati nell'allegato I, parte C. del PAN. Il periodo di sospensione è stabilito in relazione alle inadempienze riscontrate.

Obbligo di segnalazione organismi nocivi da quarantena

E' obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

L'obbligo della segnalazione, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Gli Enti competenti per territorio possono svolgere attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

3 Individuazione delle Aree Comunali Specifiche per la tutela e la sicurezza della salute pubblica, della popolazione e dell'ambiente.

Al fine di ridurre i rischi per la salute pubblica in aree specifiche e per salvaguardare l'ambiente dagli effetti di contaminazioni da prodotti fitosanitari non volute, vengono individuati luoghi ed aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in prossimità delle quali devono essere adottate delle misure restrittive dei trattamenti fitosanitari sulle coltivazioni agrarie e forestali adiacenti, secondo quanto previsto dal PAN. Le aree interessate da dette misure, vengono individuate sulla base dell'elenco non esaustivo di cui al PAN, tra le seguenti categorie: parchi e giardini pubblici, centri sportivi ed aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, panchine gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, strade pubbliche e piste ciclabili utilizzate per attività sportive e ricreative all'aperto, aree fruibili di interesse storico archeologico monumentale e paesaggistico e loro pertinenze, cimiteri, luoghi di culto, perimetro delle aree urbane, siti produttivi e commerciali e loro pertinenze esterne. Vengono inoltre individuate aree in corrispondenza di fonti di approvvigionamento idrico e corsi d'acqua pubblici oggetto di tutela da parte della normativa vigente in materia di tutela delle acque.

In ambiente urbano, per la gestione delle erbe infestanti vengono inoltre individuate le aree dove il mezzo chimico è vietato;

In prossimità delle Aree Specifiche frequentate dalla popolazione vengono distinte due fasce con misure restrittive dell'attività di difesa fitosanitaria e grado di tutela decrescente in funzione della vulnerabilità delle categorie di persone esposte, della distanza tra coltivazioni ed area da tutelare e di altri fattori che influenzano il pericolo di deriva e contaminazione da trattamento fitoiatrico:

Fascia A: fascia di rispetto dove vige il divieto assoluto di distribuzione dei Prodotti Fitosanitari;

Fascia B: fasce di rispetto con divieto di utilizzo di prodotti classificati tossici T, molto tossici T+ e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e smi, o le indicazioni di pericolo e la classificazione corrispondenti, di cui al regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). In queste aree non possono inoltre essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Nelle fasce individuate a tutela delle aree specifiche si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Nel paragrafo 4.4 è indicata l'estensione delle fasce per tipologia di aree, coltura, attrezzatura utilizzata e periodo di trattamento; vengono inoltre indicati i casi nei quali è possibile la riduzione della estensione della fascia qualora vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta ovvero nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi in Agricoltura Biologica.

4 LA GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELL'AZIENDA AGRICOLA

4.1 Acquisto e trasporto dei prodotti fitosanitari

Criteri di scelta del prodotto fitosanitario da utilizzare

L'agricoltore, al fine di individuare la strategia di difesa più efficace, di minor impatto per l'ambiente e che offra minori rischi di intossicazione per sé, per la popolazione esposta e per i consumatori, dovrà programmare periodici controlli e monitoraggi delle condizioni agronomiche, fitopatologiche e climatiche della coltivazione da proteggere; da queste attività trarrà gli elementi necessari a scegliere il momento, la modalità di intervento ed il prodotto fitosanitario più opportuni. Per l'assunzione di scelte che siano razionali anche in termini di convenienza economica è opportuna l'assistenza di un tecnico di fiducia o delle Organizzazioni dei Produttori (OP) di appartenenza; un grande aiuto nel processo decisionale può derivare dalle indicazioni di eventuali bollettini fitosanitari e di eventuali servizi di informativi (via sms o telematici), ma soprattutto dalle Norme Tecniche di Difesa Integrata e Controllo delle Erbe Infestanti adottate dalla Regione Lazio. Uno schema decisionale tipo può essere così rappresentato dai quesiti ai quali l'agricoltore deve rispondere:

- qual'è il parassita e l'intensità dell'attacco alla coltura che si vuole difendere?
- qual'è la perdita presunta di prodotto ?
- il danno presunto, il costo economico e i rischi di contaminazione dell'operatore e del futuro raccolto, giustificano un intervento con i prodotti fitosanitari?

Se l'agricoltore decide di eseguire il trattamento dovrà valutare i seguenti aspetti:

- in quale stadio di sviluppo è il parassita che si vuole combattere (uova, larve, micelio, spore);
- in quale fase si trova la coltura (riposo vegetativo, fioritura), quanto tempo manca alla raccolta;
- quali sono le condizioni meteorologiche (pioggia, temperatura, vento);
- sono disponibili e praticabili mezzi naturali per contrastare l'avversità?
- quali sono le situazioni di rischio che si presentano nel trattare chimicamente la coltura (per la contaminazione di aree sensibili, la popolazione esposta, l'ambiente, la selvaggina, bestiame, insetti utili, i corsi d'acqua ecc.) e quali sono le misure prudenziali da adottare;
- quale sostanza attiva è più adatta ai parassiti da combattere, meno tossica per l'uomo e che abbia un tempo di carenza e di sicurezza compatibili con le operazioni da svolgere (rientro in campo raccolto ecc.);
- la quantità di prodotto fitosanitario di cui è necessario disporre in funzione della dose indicata in etichetta e la quantità di miscela fitoiatrica che è necessario preparare per irrorare l'intera superficie da trattare (evitando eccedenze).

Sulla base di tali valutazioni, l'agricoltore sceglierà di attuare l'intervento con i metodi della lotta integrata ed utilizzerà il prodotto fitosanitario più efficace e meno tossico tra quelli registrati per la coltura da trattare distribuendolo nel momento in cui è massima l'efficacia secondo le indicazioni fornite dal servizio di consulenza.

Raccomandazioni ed obblighi

1. L'utilizzatore professionale che intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari deve essere in possesso della autorizzazione/certificato di abilitazione in corso di validità ("patentino dei fitofarmaci"), rilasciata dall'Area Decentrata per L'Agricoltura della Regione Lazio.
2. L'autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto non può essere né ceduta, né prestata ad altre persone e lo smarrimento o distruzione sono soggetti a denuncia alla Polizia o Carabinieri.
3. L'acquirente, all'atto dell'acquisto assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'idonea conservazione ed impiego del prodotto; a tale scopo è tenuto a compilare e firmare l'apposito

modulo fornito dal rivenditore, in duplice copia di cui una copia resta al rivenditore ed una viene consegnata all'acquirente.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, contaminazioni alle persone e all'ambiente, danni od altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi. Per questo è vietata la cessione a qualunque titolo dei fitofarmaci acquistati.

5. Potranno essere acquistati solamente i prodotti fitosanitari registrati per le colture praticate in azienda in quantità congrua alle superfici da trattare e all'utilizzo consentito entro i termini di scadenza (si rammenta l'obbligo di riportare nel Registro Trattamenti, la coltura trattata, il patogeno combattuto, il prodotto e le dosi utilizzate);

6. Controllare che il piano di carico del mezzo di trasporto non presenti sporgenze o punte taglienti che potrebbero danneggiare le confezioni dei fitofarmaci, facendo disperdere il prodotto nell'ambiente;

7. Non trasportare persone, animali, derrate alimentari, medicinali, indumenti, ecc. insieme ai prodotti fitosanitari.

4.2 Conservazione dei prodotti fitosanitari nell'azienda agricola

Per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.

1. L'azienda deve disporre di un locale idoneo ed esclusivamente dedicato all'immagazzinamento e conservazione in sicurezza dei Prodotti Fitosanitari che abbia i seguenti requisiti:

- indipendente dalla abitazione o stalla;
- ubicato esternamente ad aree a rischio ambientale (esondazione, frana, tutela delle acque, ecc.), fuori terra, evitando scantinati e magazzini seminterrati o interrati, ,
- dotato di vasca di contenimento per eventuali sversamenti,
- fresco asciutto e lontano da fonti di calore,
- ben aerato mediante griglie per impedire l'accesso ad animali, illuminato e asciutto,
- dotato di accesso indipendente,
- dotato di pavimentazione e pareti lavabili e facilmente pulibili,
- dotato di chiusura a chiave per consentire l'accesso esclusivamente all'addetto ai trattamenti od utilizzatore professionale;
- dotato di mezzi sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento;
- può essere ricavato anche all'interno di un magazzino idoneo individuando uno spazio adeguato mediante rete metallica

2 I prodotti fitosanitari dovranno essere immagazzinati:

- nel locale idoneo appositamente individuato;
- nelle confezioni originali provviste sempre di etichette originali, integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
- in modo ordinato su ripiani privi di spigoli taglienti, ponendo i prodotti liquidi nei ripiani più bassi degli scaffali e quelli solidi in quelli più alti, evitando di sovrapporre le confezioni che potrebbero lesionarsi per il peso gli involucri;
- disporre di strumenti per dosare precisamente i prodotti (bilancia, misurini ecc.) e di materiali (es. segatura od altro materiale assorbente) ed attrezzi per l'assorbimento e la raccolta del prodotto eventualmente sversato;
- non potranno essere immagazzinati insieme ad alimenti per l'uomo e per gli animali o ad attrezzi la cui movimentazione può provocare urti e dispersione di prodotto;
- per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave all'interno di un magazzino coperto e chiuso.

- i prodotti MOLTO TOSSICI, TOSSICI e NOCIVI (ovvero la nuova classificazione corrispondente, di cui al Regolamento CLP – Reg. CE n. 1272/2008) saranno separati da altri prodotti fitosanitari.
3. Il locale o l'armadio dovranno essere segnalati con un cartello di pericolo sulla porta con la scritta "DEPOSITO PRODOTTI FITOSANITARI O VELENI" o "PERICOLO VELENI" ed il simbolo di pericolo.
 4. Possono essere immagazzinati insieme i concimi fogliari utilizzati in miscela con i PF;
 5. In azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.
 6. Valutare in anticipo i consumi degli stessi aziendali per acquistare solo le quantità necessarie ed evitare giacenze di magazzino;
 7. Controllare periodicamente che non ci siano perdite o deterioramenti delle confezioni;
 8. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.

4.3 Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

Controlli eseguiti direttamente dall'utilizzatore

Sono previste una serie di verifiche e regolazioni obbligatorie con periodicità variabili eseguite direttamente dagli utilizzatori professionali per garantire la distribuzione della quantità necessaria per ottenere la maggiore efficacia possibile del trattamento ed evitare sovradosaggi di prodotto. Dette verifiche prevedono periodiche attività di manutenzione, regolazione e taratura con lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle corrette pratiche di difesa fitoiatrica in funzione delle colture (densità, sesto di impianto, stadio vegetativo ecc.) e delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.

I dati devono essere registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali. I controlli tecnici periodici devono riguardare i seguenti aspetti:

- a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- d) la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- e) la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Controlli obbligatori presso Centri Prova Autorizzati

E' previsto inoltre un regime obbligatorio di *controllo funzionale* periodico delle attrezzature utilizzate dagli utilizzatori professionali effettuato esclusivamente presso centri prova autorizzati dalla Regione Lazio, o per il principio di mutuo riconoscimento, da altre regioni, eseguiti con le modalità previste dal PAN e dalla DGR n. 892 del 16 dicembre 2014 e delle disposizioni attuative previste dalla Determinazione n. G00467 del 23 gennaio 2015 e sulla base di linee guida definite dal MIPAAF con il supporto dell'ENAMA. Devono essere effettuati in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza e tutela della salute umana e dell'ambiente.

La maggior parte delle tipologie di attrezzature devono essere sottoposte al controllo funzionale periodico almeno una volta entro il 26 novembre 2016 presso un centro prova autorizzato dalla Regione Lazio o da altre regioni o provincie autonome.

L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data (art. 12, c 2 D.Lgs. n. 150/2012). Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE.

Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo avrebbe dovuto essere effettuato entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni.

Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.

Eseguito il controllo funzionale, il centro prova autorizzato rilascia un attestato ed una etichetta adesiva da apporre sull'attrezzatura dal quale risulti che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti.

Esoneri

Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale e le irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

4.4 Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

L'utilizzo dei prodotti è riservato al personale qualificato, munito di patentino ovvero di certificato di abilitazione.

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nell'assoluto rispetto delle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto, esclusivamente sulle colture per le quali il prodotto è registrato rispettando il numero di trattamenti ammessi all'anno e nelle dosi indicate.

Al fine di ridurre i rischi legati alla manipolazione dei PF è necessario:

- verificare preliminarmente che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante, non presenti perdite e adattare i sistemi di regolazione all'utilizzo che se ne deve fare (tipo di coltura, fase fenologica, volume da distribuire ecc);
- preparare la miscela fitoiatrice nella quantità giusta necessaria in funzione dei parametri operativi (volume da erogare, superficie da trattare, caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata velocità di avanzamento, pressione di esercizio, numero ugelli aperti ecc.),
- adottare modalità di preparazione della miscela e precauzioni tali da evitare rischi per l'operatore e l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali, come ad esempio evitare suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico;
- non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- in caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice, essa può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: posizionarsi ad una distanza minima di m 10, disporre di valvola di non ritorno, dotarsi di serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- la macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore;

- risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire;
- gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori, utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

2. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso.

3. Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.

4. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori (D.lgs. 81/08).

5. E' fatto divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, e da non consentire un trattamento efficace. Si potrà pertanto eseguire il trattamento esclusivamente con calma di vento ed in ogni caso valutando che la direzione del vento sia opposta alla posizione delle aree sensibili limitrofe individuate dal Comune. A tal fine si rammenta che può essere accertata la responsabilità dell'utilizzatore della presenza di residui non consentiti sulle coltivazioni limitrofe e contaminazioni di aree sensibili.

6. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte alle verifiche funzionali periodiche e alle tarature obbligatorie presso strutture accreditate dalla Regione e come previsto del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste; in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.

In prossimità di Aree Specifiche frequentate dalla popolazione esposta o da gruppi vulnerabili (scuole, ospedali, giardini e parchi pubblici ecc.) non è consentito alcun trattamento nelle fasce A come definite nella tabella 1 riportata nella pagina seguente.

Nessuna riduzione dell'ampiezza della fascia è prevista nel caso di utilizzo di irroratrici pneumatiche con testata a cannone.

Tabella 1: fasce A di rispetto assoluto in funzione del tipo di Area Specifica limitrofa, attrezzatura utilizzata e coltura trattata, indipendenti dal limite di proprietà:

Tipologia di Area Specifica	Colture arboree (trattamento su piano verticale) metri	Colture arboree utilizzando attrezzature con sistemi per la riduzione della deriva* Metri	Irrorazione di colture erbacee ed ortive, diserbo con barre irroratrici (piano orizzontale) metri
Pozzi e sorgenti captate per scopi idropotabili pubblici	200 (Salvo diversa e specifica identificazione dell'area di salvaguardia)	200 (Salvo diversa e specifica identificazione dell'area di salvaguardia)	200 (salvo diversa e specifica identificazione dell'area di salvaguardia)
Scuole e ospedali ambulatori e relative pertinenze esterne (cortili, giardini parcheggi)	150	100	20
Parchi e giardini pubblici	150	100	20
Aree urbane e nuclei abitati, zone artigianali	150	100	20
Parcheggi Pubblici	150	100	20
Stazioni ferroviarie, stazioni autobus e loro fermate su strade pubbliche	150	100	20
Centri e campi sportivi e relative pertinenze Stazioni di servizio carburanti	150	100	20
Edifici isolati privati ad abitativo o sede di attività commerciali o artigianali	150	100	20
Sentieri pedonali e percorsi ginnici pubblici ed aree ricreative	100	80	15
corsi d'acqua e confini con colture confinati	50	30	10
Altri pozzi, sorgenti e fontanili	50	30	10
Strade pubbliche	10	5	5

* Atomizzatori con portata di ventilazione ridotta, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce o tunnel con recupero dell'eccesso di miscela fitoiatrica.

In prossimità di aree specifiche frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili oltre alle fasce di rispetto assoluto, sono previste **fasce B** dove l'esecuzione dei trattamenti è subordinata al rispetto di particolari misure restrittive:

- è vietato l'utilizzo di prodotti classificati tossici T, molto tossici T+ e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 (ovvero i prodotti corrispondenti di cui alla nuova classificazione prevista dal regolamento CE n. 1272/2008 - regolamento CLP);
- non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore
- Si dovrà evitare l'accesso per un periodo almeno corrispondente al tempo di rientro provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione apponendo il cartello nei punti più visibili ed in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.

- Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
- la distribuzione degli altri prodotti fitosanitari ammessi è consentita purché rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura in direzione opposta all'area sensibile ed in assenza di vento.

La fascia B ha ampiezza variabile in funzione del fase vegetativa (al bruno in assenza di foglie dal 1 novembre al 30 aprile o piena vegetazione dal 1 maggio al 31 ottobre) e del tipo di attrezzatura utilizzata (presenza degli accorgimenti tecnici per ridurre la deriva).

Tabella 2 Fasce B di rispetto, limitrofe ad Aree Specifiche, con misure per il contenimento della deriva, costituite da colture trattate, indipendenti dal limite di proprietà:

Tipologia di area sensibile	trattamento al bruno di colture arboree metri	trattamento colture in piena vegetazione metri	irrorazione di colture erbacee ed ortive (piano orizzontale) metri	Orario in cui è vietato trattare
Scuole e ospedali ambulatori e relative pertinenze esterne (cortili, giardini parcheggi)	50	50	20	
Parchi e giardini pubblici	50	50	20	
Aree urbane e nuclei abitati, zone artigianali	50	50	20	
Parcheggi Pubblici	50	50	20	
Stazioni ferroviarie, stazioni autobus e loro fermate su strade pubbliche	30	30	20	
Centri e campi sportivi e relative pertinenze Stazioni di servizio carburanti	50	50	15	
Sentieri pedonali e percorsi ginnici pubblici ed aree ricreative	30	30	10	
Orti e frutteti familiari	30	30	10	
Edifici isolati privati ad abitativo o sede di attività commerciali o artigianali	50	50	15	
corsi d'acqua e confini con colture confinanti	30	30	10	
Altri pozzi e sorgenti	30	30	10	
Strade pubbliche	15	15	5	

Le fasce B sono ridotte a m 10 nel caso di distribuzione di prodotti fitosanitari ammessi in Agricoltura Biologica e/o nel caso di utilizzo di atomizzatore con portata ridotta del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce.

Nel caso di irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel) la fascia è ridotta a 3 metri.

Per i trattamenti effettuati su colture erbacee con irroratrici a barra, la fascia di rispetto può essere ridotta a 5 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e ad 3 metri in presenza di ugelli antideriva a manica d'aria. L'utilizzo di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato.

All'interno della fascia B di rispetto i trattamenti di diserbo possono essere eseguiti solo utilizzando un'attrezzatura schermata.

Nel caso di impiego di irroratrici spalleggiate manuali ' dotate di leva pompante azionata dall'operatore o a motore ma prive di ventilatore, non è prevista alcuna fascia ferma restando la condizione di assenza di vento e l'obbligo di indirizzare il getto verso l'interno della coltura.

8. La coltura trattata deve essere segnalata mediante apposizione sul confine dell'appezzamento, in corrispondenze del punto di accesso, di un cartello ben visibile contenente i dati relativi al trattamento eseguito (data, prodotti fitosanitari distribuiti, tempo di rientro, superficie);

9. Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree frequentate da gruppi particolarmente vulnerabili quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni e delle attività ricreative e collaterali; in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico.

10. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico e di linee ferroviarie, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice.

11. E' fatto divieto di eseguire trattamenti irrorando i prodotti dalle strade pubbliche, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica da eseguirsi con le opportune cautele.

12. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione accidentale di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.

13. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, tutte le fasi di preparazione della miscela e l'irrorazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini.

14. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte dalle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio devono essere adottate le misure individuate nelle stesse Norme Tecniche.

15. Per la protezione delle api e degli insetti pronubi è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti sulle colture durante tutto il periodo della fioritura, fatto salvo l'impiego consentito di prodotti espressamente autorizzati, in quanto non tossici per gli insetti pronubi, e riportato in etichetta. E' inoltre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione spontanea in fioritura sottostante prima di qualsiasi trattamento alle colture arboree.

16. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza riportati in etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati.

17. Il produttore è responsabile del rispetto dei limiti massimi di residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi, dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari nei prodotti destinati al commercio per consumo alimentare; a tale fine è tassativo il rispetto delle dosi ed del numero massimo di trattamenti riportati nell'etichetta del PF.

18. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, va annotato, nel Quaderno di Campagna secondo lo schema regionale ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" che è composto almeno da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.

19. Il registro va conservato presso l'azienda o l'ente dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Insieme al Registro o Quaderno di Campagna vanno conservate le fatture comprovanti l'acquisto dei PF. Ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti dovrà avvenire entro

30 giorni dal trattamento; nel caso di trattamenti effettuati da terzi la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o rilascerà la scheda "E" debitamente compilata.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

20. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori non professionali o marginali, i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.

21. E' vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi naturali, ad eccezione dei castagneti da frutto, salvo apposita autorizzazione Regionale.

Prescrizioni speciali per i castagneti da frutto:

- Ai sensi della Determinazione del Direttore Regionale Agricoltura n. A05597 del 5-7-13, nelle aree circostanti i punti di lancio del Tormussinesis, per un periodo di tempo di almeno 2 anni a decorrere dalla data del rilascio, e per un raggio di almeno 1 km dal punto di rilascio (salvo che il confine con terreno di altro titolare non si frapponga prima), è **vietato** l'uso di prodotti fitosanitari, il pascolo con animali, ed il taglio o di bruciatura di intere piante di castagno o di loro parti sane (spollonatura, ceduzione), nonché lo spostamento di materiale vegetale infestato dal cinipide. I punti di rilascio del Tormus devono essere preventivamente comunicati al Servizio Fitosanitario Regionale.
- E' vietata la raccolta dei funghi ed altri eventuali prodotti del sottobosco negli appezzamenti trattati che andranno appositamente segnalati.
- Al fine ridurre al minimo il fenomeno della deriva dei prodotti, gli atomizzatori con testata a cannone devono essere regolati in modo da ridurre la gittata a meno di 30 m e la pressione di esercizio della pompa a max 10 bar utilizzando auspicabilmente ugelli che non producono gocce fini; inoltre devono essere rispettate con particolare scrupolo le fasce di rispetto.

Raccomandazioni di carattere generale

- È auspicabile l'impiego di macchine dotate di ugelli di nuova generazione operanti a basse pressioni, meglio del tipo a inclusioni d'aria.
- Entro la fascia di rispetto B sopra definita, i trattamenti dei primi 10 m deve essere effettuato verso l'interno dell'appezzamento con ventola spenta o con paratia laterale mobile di regolazione dell'aria chiusa.
- In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo dell'esecuzione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
- In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza dei siti sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione al limite della fascia e durante la fase di svolta.
- Orientare il getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
- Non effettuare trattamenti in presenza di vento;
- Non effettuare trattamenti nelle ore più calde.

4.5 Rifornimento, circolazione stradale, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti

fitosanitari e loro coadiuvanti sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane (vanno indicate eventuali eccezioni).

2. La circolazione su strada del complesso trattore – atomizzatore/irroratrice è sottoposta alle regole del codice della strada ed consentito ai mezzi omologati a tale utilizzo condotti da addetto munito di adeguata patente di guida, e attestazione dell'abilitazione alla guida del trattore;

3. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.

4. L'operatore dipendente che deve essere stato adeguatamente addestrato per la specifica mansione, deve essere stato sottoposto ai controlli periodici da parte del medico competente e non deve aver assunto alcool e droghe.

5. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.

6. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alla sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.

7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.

8. Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre, nel caso di vigneti, si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare dosi anche al di sotto della misura minima prevista in etichetta (sulla superficie effettivamente trattata). Da consigliare inoltre, l'inerbimento artificiale della sottofila con flora (festuche) parzialmente resistente (a dosaggi contenuti) a taluni principi attivi di erbicida: il loro impiego evita la presenza di fasce di terreno completamente disseccate e ne limitano in maniera determinante il rischio erosione ed ruscellamento soprattutto nelle aree declivi.

9. L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il "trinciato" sulla sottofila formando uno strato di "pacciamatura costituito da sostanza organica."

5 Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I fondi trattati con prodotti fitosanitari andranno segnalati con appositi cartelli secondo il modello tipo unificato.

L'accesso al fondo trattato potenzialmente accessibile da parte della popolazione o da gruppi vulnerabili, (escursionisti, cacciatori, sportivi, cercatori di funghi ecc.) può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale e comunque non prima di 48 ore dal trattamento.

L'accesso al fondo da parte degli operatori agricoli salvo quanto diversamente prescritto nell'etichetta, è vietato almeno nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).

6 La gestione dei Rifiuti Agricoli con particolare riferimento ai contenitori vuoti dei fitofarmaci

I rifiuti costituiti dai contenitori vuoti dei fitofarmaci, dai residui di fitofarmaci scaduti o revocati, comprese anche le confezioni ancora integre e i residui di miscela fitoiatrica non più utilizzabili, sono classificati come rifiuti speciali pericolosi in quanto presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs 152/2006.

Gli imprenditori agricoli (di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#)), produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, con una delle due seguenti modalità:

- con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del TU ;
- con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del TU.

Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento consentite dalla norma. Dette informazioni devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

I registri devono essere numerati e vidimati dalla Camera di commercio territorialmente competenti. Gli imprenditori agricoli ai sensi della legge n. 116/2014 art. 14, comma 8-bis , possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.

Sono inoltre tenuti alla compilazione e invio annuale alla Camera di Commercio competente per territorio del modello MUD dei rifiuti pericolosi prodotti l'anno precedente.

Le imprese agricole con meno di 10 dipendenti sono esonerate dagli obblighi di cui all'art. 188 ter del D. Lgs 152/2006 relativo al sistema di monitoraggio della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Il “deposito temporaneo” dei rifiuti pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), prima di essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento previste dalla norma, ai sensi dell'art 183 c 1 lettera bb del D. Lgs. 152/2006, avviene nel luogo di produzione o presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci. il deposito temporaneo di rifiuti, qualora raggiunga al massimo 30 metri cubi, di cui 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, può avere durata fino ad un anno; il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,

L'imprenditore agricolo può aderire previa sottoscrizione di una convenzione con il gestore, al servizio di raccolta dei rifiuti agricoli attivato dalle organizzazioni di categoria di cui all'Accordo di

Programma sottoscritto con la Provincia di Viterbo, secondo le modalità stabilite. La raccolta può avvenire mediante conferimento dei rifiuti ad un Centro di conferimento fisso o stazione mobile autorizzati dalla Provincia. Può altresì provvedere direttamente al invio dei rifiuti alle operazioni di recupero o smaltimento previsti mediante ditta autorizzata.

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti smaltiti tramite ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti pericolosi.

7 Comunicazioni obbligatorie

Chiunque intenda effettuare un trattamento fitosanitario ai sensi del presente regolamento e della legislazione vigente, dovrà, cinque giorni prima di dar inizio allo stesso, dare comunicazione scritta al Comune di Soriano nel Cimino indicando prodotto utilizzato e principio attivo, data ed ora dell'inizio del trattamento, indirizzo e particella del terreno, coltura praticata e tempi di decadenza, allegando, inoltre, la scheda tecnica del prodotto fitosanitario.

8 Controlli, sanzioni, sospensione e revoca delle abilitazioni

Le autorità di vigilanza competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di distribuzione, utilizzo dei prodotti fitosanitari e consulenza nonché sul rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La vigilanza spetta in via preferenziale alla polizia locale, polizia provinciale e CFS, alla ASL, ognuno per quanto di propria competenza.

Le sanzioni previste per chi opera in difformità alle disposizioni di cui al D Lgs 150/2012 sono quantificate nell'art. 24 del decreto;

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689, all'articolo 11, *“Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*.

Le violazioni al presente Regolamento riguardanti fattispecie non previste dalla normativa di settore, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione da 80,00 a 480,00 €;

In caso di reiterazione delle violazioni si applica quanto previsto all'art. 8 bis della L. n. 689/1981 e s.m.i.,

La sospensione e la revoca delle abilitazione è sottoposta ai seguenti criteri:

Parte C

Criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
Distributore	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
Consulente	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale
	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

Le forze dell'ordine e gli addetti al controllo sono tenuti a segnalare le violazioni rilevate e le sanzioni elevate agli uffici regionali deputati al rilascio delle abilitazioni,.

8. Revisione e aggiornamento del regolamento

Il presente Regolamento, qualora sopraggiungessero modifiche ed integrazioni normative o fatti significativi inerenti le attività previste, è soggetto a revisione e aggiornamento con una periodicità minima annuale, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.